Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate l'8 settembre 2015 [1]

Causa C-297/14

Dr. Rüdiger Hobohm
contro
Benedikt Kampik Ltd & Co. KG,
Benedikt Aloysius Kampik
e
Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) — Attività diretta verso un altro Stato membro — Nozione di attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato membro del consumatore — Contratto di mandato che persegue il risultato economico di un precedente contratto concluso nell'ambito dell'attività del professionista diretta verso lo Stato membro del consumatore»

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof verte sulla possibilità di accettare il foro del consumatore di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 [2] in una fattispecie nella quale, dopo la conclusione e l'esecuzione di un contratto di intermediazione per l'acquisto di un immobile in Spagna – attività che il professionista dirigeva verso la Germania attraverso la sua pubblicità –, è stato stipulato un contratto di mandato per risolvere alcuni problemi sorti in relazione al contratto di compravendita di tale immobile.

2. La presente causa offre quindi alla Corte un'ulteriore opportunità di pronunciarsi sull'interpretazione degli articoli 15, paragrafo 1, lettera c), e 16, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, già interpretati in varie occasioni dalla giurisprudenza, in particolare nelle sentenze Pammer e Hotel Alpenhof [3], Mühlleitner [4], Emrek [5] e Maletic [6].

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) (in prosieguo: «Regolamento Bruxelles I»). A decorrere dal 10 gennaio 2015, detto regolamento è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).

3 — C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740.

4 — C-190/11, EU:C:2012:542.

5 — C-218/12, EU:C:2013:666.

6 — C-478/12, EU:C:2013:735.

3. Diversamente dalle cause citate, nelle quali la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulle suddette disposizioni sempre nell'ambito di un medesimo contratto, il caso in esame presenta la peculiarità di riguardare una fattispecie nella quale sussistono vari contratti relativi a servizi distinti e separati nel tempo, ancorché in certa misura collegati. In particolare, come detto, il giudice del rinvio chiede alla Corte se un consumatore possa citare in giudizio un professionista dinanzi al giudice del proprio domicilio in relazione a un contratto che non rientra direttamente nell'ambito dell'attività diretta dalla sua controparte contrattuale verso lo Stato membro in cui il consumatore stesso è domiciliato, ma mira alla realizzazione dell'obiettivo commerciale di un contratto precedentemente stipulato dalle parti nel contesto di un'attività che è invece ricompresa in tale ambito.

4. Nella presente causa la discussione è quindi incentrata sulla questione specifica se le condizioni enunciate dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I possano essere considerate soddisfatte attraverso il rapporto tra due contratti conclusi in ordine successivo con un consumatore, che presentano uno stretto legame tra loro, ma dei quali solo il primo è stato stipulato direttamente nell'ambito delle attività che detto professionista dirige mediante la pubblicità verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore.

I – **Ambito normativo**

5. Il regolamento Bruxelles I enuncia quanto segue ai considerando 11, 12, 13 e 15:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(…)

(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera "pendente". Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».

6. Le norme sulla competenza sono contenute nel capo II del regolamento Bruxelles I. L'articolo 2 di detto regolamento, che rientra nella sezione 1, rubricata «Disposizioni generali», del suddetto capo II, dispone al paragrafo 1 che, salve le disposizioni di detto regolamento, «le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7. L'articolo 3 del regolamento Bruxelles I, appartenente alla stessa sezione, dispone, al paragrafo 1, che «[l]e persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

8. La sezione 4, contenente gli articoli da 15 a 17, del capo II del regolamento Bruxelles I riguarda la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori. L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I così recita:

«Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

(…)

c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività».

9. L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I prevede che «[l]'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

II – **Fatti e procedimento principale**

10. La presente questione pregiudiziale si colloca nell'ambito di una controversia tra il sig. Rüdiger Hobohm, ricorrente e ricorrente in cassazione, la Benedikt Kampik LTD & Co. KG, il sig. Benedikt Aloysius Kampik (in prosieguo: il «sig. Kampik») e la Mar Mediterráneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien S.L. (in prosieguo: la «società Mar Mediterráneo»), convenuti e resistenti in cassazione.

11. Nel 2005, il sig. Kampik operava per conto del sig. Hobohm, ricorrente, come intermediario della «Kampik Immobilien KG» ai fini della conclusione di un «contratto di opzione» relativo all'acquisto di un appartamento in un edificando complesso turistico di un costruttore tedesco nel comune spagnolo di Denia. Detto complesso veniva messo in vendita anche in Germania mediante un prospetto in tedesco. Dall'ordinanza di rinvio risulta che i resistenti esercitano altresì un'attività pubblicitaria su Internet nel cui ambito offrono servizi di intermediazione per operazioni immobiliari in Spagna [7].

12. Nel 2006, il ricorrente e sua moglie stipulavano con il costruttore il contratto di compravendita previsto nel contratto di opzione. Nel 2008, a seguito del versamento, da parte dell'acquirente, delle prime due rate del prezzo di acquisto, per complessivi EUR 62 490, la ditta venditrice andava incontro a difficoltà economiche che mettevano a rischio la realizzazione del complesso.

7 — Il Bundesgerichtshof non mette in discussione la conclusione del giudice di merito secondo cui l'attività di intermediazione svolta dal resistente stabilito in Spagna era diretta verso la Germania, e sottolinea alcuni indizi, quali il fatto che i servizi siano offerti su Internet in lingua tedesca, che venga indicato un indirizzo di posta elettronica di contatto con l'estensione di dominio «.de», che sia indicato un numero di telefono di Berlino come «back office» e che vengano utilizzati prospetti in tedesco.

13. Il sig. Kampik proponeva quindi al ricorrente di occuparsi del completamento dell'appartamento. Il ricorrente e sua moglie si recavano in Spagna, ove rilasciavano al sig. Kampik una procura notarile affinché questi si occupasse della tutela dei loro interessi in relazione al contratto di acquisto stipulato nel 2006. Il ricorrente consegnava al sig. Kampik un assegno al portatore di EUR 27 647, quale parte della terza rata del prezzo di acquisto, che questi versava sul conto della convenuta società Mar Mediterráneo, anch'essa convenuta. Infine, nel 2009 il sig. Hobohm effettuava, a favore del sig. Kampik, un bonifico di ulteriori EUR 1 448,72, ove tale somma era necessaria, secondo quanto affermato da quest'ultimo, per ottenere la cancellazione di un'ipoteca iscritta a carico del ricorrente. Tuttavia, l'ipoteca non veniva cancellata.

14. In seguito a contrasti insorti tra le parti in relazione al fallimento del costruttore, il ricorrente e sua moglie revocavano la procura rilasciata al sig. Kampik. Il ricorrente pretende dai convenuti il rimborso delle somme erogate. Tuttavia, il Landgericht adito dal ricorrente, nel cui distretto questi ha il proprio domicilio, ha respinto la domanda in quanto inammissibile, ritenendo di non essere competente ratione loci. Dopo avere impugnato tale decisione senza successo, il sig. Hobohm ha interposto un ricorso di cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

III – **Questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte**

15. Il Bundesgerichtshof ha posto la sua questione alla Corte nei seguenti termini:

«Se un consumatore possa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), seconda alternativa, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, seconda alternativa, del regolamento n. 44/2001 (…), agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha il proprio domicilio nei confronti di una controparte contrattuale che esercita la propria attività professionale o commerciale in un altro Stato membro dell'Unione europea nel caso in cui il contratto su cui si fonda l'azione non rientri direttamente nell'ambito di una siffatta attività della controparte contrattuale diretta verso lo Stato membro in cui il consumatore ha il domicilio, ma il contratto miri tuttavia alla realizzazione dell'obiettivo commerciale perseguito mediante un altro contratto precedentemente stipulato dalle parti e già eseguito rientrante nell'ambito di applicazione delle succitate disposizioni».

16. Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte i governi italiano, portoghese e svizzero, nonché la Commissione europea.

IV – **Sulla questione pregiudiziale**

A – *Osservazioni presentate alla Corte*

17. Tutte le osservazioni scritte presentate alla Corte, ad eccezione di quelle del governo italiano, sono orientate in senso favorevole all'applicazione nel caso di specie dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I.

18. Il governo portoghese rileva che, sebbene il primo contratto del 2005 sia cessato a seguito della conclusione del contratto di vendita, di modo che il contratto di mandato concluso nel 2008 non è direttamente connesso all'attività pubblicizzata su Internet dai resistenti, esiste tuttavia un rapporto diretto tra i due contratti, dato che, senza il primo contratto di intermediazione, il contratto di mandato, che ha ad oggetto per l'appunto la risoluzione dei problemi occorsi dopo la vendita, non esisterebbe. Di conseguenza, il ricorrente sarebbe meritevole di tutela anche nell'ambito del contratto di mandato, poiché quest'ultimo è strettamente connesso con il primo contratto concluso con i resistenti. Pertanto, detto governo rileva, richiamandosi alla sentenza della Corte nella causa

Emrek [8], che la fissazione di nuove condizioni non previste dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento – quali l'esistenza di un nesso di causalità tra il mezzo utilizzato per dirigere l'attività commerciale o professionale verso lo Stato membro in cui il consumatore ha il proprio domicilio e la conclusione del contratto – contrasterebbe con l'obiettivo perseguito da tale disposizione. Tuttavia, il fatto che l'attività dei resistenti diretta verso la Germania sia all'origine del contratto di mandato dovrebbe essere considerato un indizio dell'applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), seconda alternativa, del regolamento n. 44/2001. In definitiva, il governo portoghese propone di rispondere in senso affermativo alla questione pregiudiziale.

19. La Commissione europea, dopo avere ricordato che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I costituisce un'eccezione alla regola generale della competenza stabilita in base al domicilio del convenuto e che, pertanto, deve essere interpretato restrittivamente, rileva altresì che le nozioni contenute in tale disposizione devono essere interpretate in maniera autonoma, tenendo conto, in particolare, del suo sistema e dei suoi obiettivi. Al pari del governo portoghese, la Commissione sottolinea che l'attività di intermediario del convenuto, diretta verso la Germania, costituisce la causa del contratto di vendita, nonché del contratto di mandato, conclusi successivamente. Esiste quindi uno stretto nesso materiale tra l'attività di intermediario del convenuto e la stipula del contratto di mandato. Pertanto, il primo contratto di intermediazione e il contratto di mandato sono inscindibilmente connessi, il che giustificherebbe il fatto che la regola del foro favorevole al consumatore si applichi non solo al primo, ma anche al secondo contratto. Inoltre, siffatta interpretazione sarebbe conforme alla sentenza della Corte nella causa Maletic [9]. Infine, per quanto riguarda la condizione della prevedibilità del foro del domicilio del consumatore, la Commissione sottolinea che il convenuto poteva ragionevolmente prevedere che il medesimo regime applicabile al contratto di intermediazione dallo stesso concluso sarebbe stato applicato anche al contratto di mandato, dato che i due contratti sono inscindibilmente connessi.

20. Il governo svizzero rileva che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I, il contratto deve avere per oggetto un servizio offerto nell'ambito dell'attività commerciale in questione, anche se la pubblicità del prestatore dalla quale si evince che la sua attività è diretta verso lo Stato del domicilio del consumatore non riguarda tale specifica attività: si tratta quindi di coprire i servizi che, pur senza rientrare tra quelli normalmente offerti dal professionista, presentano tuttavia un nesso materiale sufficiente con la sua attività abituale e vengono prestati nell'ambito della medesima struttura di impresa. Inoltre, si dovrebbe applicare un unico regime a tutti i servizi che possano essere collegati a una determinata attività commerciale, per ragioni sia pratiche che di principio. In particolare, il governo svizzero osserva che, per quanto riguarda i servizi che il prestatore non offre ufficialmente, il livello di tutela dei consumatori richiesto è minore, in quanto il servizio non viene offerto, in generale, a un numero indeterminato di persone, bensì individualmente a un cliente specifico: in questo caso, il fornitore del servizio è consapevole del fatto che il contratto viene stipulato con una persona domiciliata in un altro Stato membro.

21. Il governo italiano, assumendo una posizione contrapposta alle altre osservazioni presentate dinanzi alla Corte, sottolinea che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), in quanto deroga alla regola generale, deve essere interpretato restrittivamente. Il nesso tra l'acquisto dell'appartamento e il successivo contratto di mandato non giustificherebbe l'applicazione, a quest'ultimo, della disposizione citata, congiuntamente all'articolo 16, paragrafo 1. Detto governo, pur ammettendo che la menzionata competenza speciale possa essere estesa ai casi in cui il contratto accessorio presenti un nesso con il contratto principale in termini di necessità giuridico-causale, sostiene che ciò non avviene nell'ipotesi di un mero collegamento economico e pratico, come nel caso di specie. Diversamente ragionando, un'interpretazione estensiva potrebbe dare luogo a una costruzione artificiale dei fatti finalizzata unicamente a modificare le norme ordinarie sulla competenza internazionale.

8 — C-218/12, EU:C:2013:666.

9 — C-478/12, EU:C:2013:735.

B – *Analisi*

1. Considerazioni preliminari e riformulazione della questione pregiudiziale

22. Come si è esposto, il Bundesgerichtshof chiede se sia possibile applicare la regola del foro speciale dei consumatori, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, in relazione a un contratto tra un consumatore e un professionista che non rientra direttamente nell'ambito dell'attività di quest'ultimo diretta verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento mediante la propria pubblicità, ma è strettamente connesso a un precedente contratto concluso tra le medesime parti che soddisfa invece chiaramente le condizioni previste da detta disposizione.

23. Orbene, per i motivi che illustrerò di seguito, ritengo che occorra riformulare la questione pregiudiziale per consentire alla Corte di fornire una risposta utile.

24. Preliminarmente, mi sembra opportuno svolgere alcune considerazioni di ordine generale.

25. Per affrontare il problema sollevato nella presente causa occorre necessariamente partire dal tenore letterale dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I. Tale disposizione è già stata interpretata dalla giurisprudenza della Corte, che ne ha stabilito a più riprese l'applicabilità nel caso in cui siano soddisfatte cumulativamente tre condizioni [10] .

26. In primo luogo, deve esistere una parte contrattuale che abbia la qualità di consumatore, ossia agisca in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale [11]. Nel caso di specie è pacifico che, mentre i resistenti nel procedimento principale agivano nell'esercizio delle loro attività professionali, il sig. Hobohm, ricorrente, agiva in qualità di privato.

27. In secondo luogo, occorre che il contratto tra il consumatore e il professionista sia stato effettivamente concluso [12]. A tale proposito, dalla decisione di rinvio risulta chiaramente che i coniugi Hobohm e il sig. Kampik hanno concluso nel 2008 il contratto di mandato controverso. Per quanto riguarda gli altri resistenti nel procedimento principale, si deve rilevare che il Bundesgerichtshof ha espressamente sottolineato che, nella fase in cui si trova detto procedimento, non rileva se le considerazioni del ricorrente siano decisive ai fini di una pretesa contrattuale contro tutti i resistenti, dato che il giudice di appello non si è occupato della concludenza degli argomenti del ricorrente. Pertanto, il Bundesgerichtshof ritiene che la questione sollevata sia parimenti rilevante per tutti i resistenti in ragione delle possibili pretese contrattuali nei confronti di ognuno di loro. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che, nella presente causa, la Corte non debba pronunciarsi sull'esistenza di rapporti contrattuali tra il ricorrente e i tre resistenti.

28. In terzo luogo, il contratto deve rientrare in una delle categorie di cui al paragrafo 1 del menzionato articolo 15 [13], tra le quali rileva per la controversia principale quella indicata alla lettera c) [14], che è già stata interpretata dalla giurisprudenza della Corte.

10 — Sentenze Česká spořitelna, C-419/11, EU:C:2013:165, punto 30, e Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 23.

11 — Sulla nozione di consumatore nell'ambito della Convenzione di Bruxelles e del regolamento Bruxelles I, v., ad esempio, sentenze Shearson Lehman Hutton (C-89/91, EU:C:1993:15); Gabriel (C-96/00, EU:C:2002:436); Gruber (C-464/01, EU:C:2005:32), e Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165).

12 — Sentenza Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 30). Sulla condizione relativa all'esistenza di un contratto tra il consumatore e il professionista, v., più recentemente, sentenza Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, punti 29 e segg.).

13 — Sentenza Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 30).

14 — Infatti, ai fini della presente controversia non rilevano le categorie enunciate all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) (qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali) e b) (qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni), del regolamento Bruxelles I.

29. Secondo costante giurisprudenza, affinché detta disposizione sia applicabile, occorre a sua volta che siano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, è necessario, alternativamente, che il professionista eserciti la sua attività nello Stato membro del consumatore ovvero che, con qualsiasi mezzo, egli diriga dette attività verso tale Stato membro – o verso una pluralità di Stati che comprenda lo Stato membro di residenza del consumatore. In secondo luogo, occorre che il contratto controverso rientri nell'ambito di dette attività [15].

30. Il giudice del rinvio ritiene che il contratto di mandato concluso nel 2008 non soddisfi, di per sé, le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), seconda alternativa, del regolamento Bruxelles I, in particolare perché l'attività di gestione di affari assunta con il contratto di mandato non poteva rientrare nell'ambito dell'attività di intermediazione in contratti di compravendita immobiliare diretta verso la Germania. Ciononostante, detto giudice è incline a ritenere che esista un nesso tra il contratto di intermediazione e quello di mandato sufficientemente intenso per affermare, sulla base di un'interpretazione teleologica, che siano soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione citata, e sottolinea il nesso di causalità tra l'attività dei resistenti diretta verso la Germania, da cui è derivato il primo contratto di intermediazione, e il contratto di mandato. Infatti, il Bundesgerichtshof ritiene che i due contratti perseguano il medesimo scopo – l'acquisto dell'appartamento e l'effettivo utilizzo dello stesso –, sicché i due rapporti giuridici andrebbero considerati congiuntamente.

31. Il giudice del rinvio pone quindi l'accento soprattutto sul fatto che, secondo la sentenza Emrek [16], il nesso causale, pur non essendo una condizione necessaria, deve essere considerato come un indizio di un'«attività diretta». Tuttavia, il Bundesgerichtshof dubita che si possa adottare tale interpretazione, in quanto, secondo costante giurisprudenza, l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I deve essere necessariamente interpretato in senso restrittivo.

32. A questo punto occorre sottolineare che la questione pregiudiziale, quale formulata dal Bundesgerichtshof, verte sulla possibilità di applicare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I «scollegando» le due condizioni ivi enunciate. Infatti, il giudice del rinvio chiede se, in una situazione nella quale esiste un'attività diretta dal professionista verso lo Stato membro del consumatore, l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I sia applicabile a un contratto concluso nell'ambito non di tale attività, bensì di un'attività del medesimo professionista che non è direttamente rivolta verso lo Stato membro del consumatore, e ciò sulla base del nesso materiale esistente con un contratto concluso in precedenza.

33. A tale proposito, va rilevato che l'intrinseca connessione tra le due condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I è esplicita ed implica che il contratto debba rientrare nell'ambito dell'attività diretta dal professionista verso lo Stato membro del consumatore. Pertanto, una questione pregiudiziale posta nei termini in cui l'ha formulata il giudice del rinvio condurrebbe necessariamente a una risposta negativa.

34. Tuttavia, al fine di offrire una risposta utile, ritengo opportuno riformulare la questione pregiudiziale, poiché è precisamente l'interpretazione della nozione di «attività diretta» la questione che costituisce l'oggetto tanto dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale quanto delle osservazioni scritte presentate alla Corte.

15 — Sentenza Mühlleitner (C-190/11, EU:C:2012:542, punto 36).

16 — C-218/12, EU:C:2013:666.

35. Per tali motivi, ritengo che la questione pregiudiziale possa essere enunciata come segue: «Se l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), seconda alternativa, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, seconda alternativa, del regolamento Bruxelles I possa essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile in relazione a un contratto che mira alla realizzazione dell'obiettivo commerciale perseguito mediante un altro contratto precedentemente stipulato dalle parti e già eseguito, che rientra nell'ambito delle attività commerciali o professionali dirette dal professionista verso lo Stato membro in cui il consumatore ha il domicilio».

2. La nozione di «attività diretta» e l'indizio del «nesso di causalità»

36. In primo luogo, nel fare riferimento all'interpretazione della nozione di «attività diretta», che non è definita nel regolamento Bruxelles I, occorre rammentare che la Corte ha insistito nella sua costante giurisprudenza sulla necessità di interpretare le nozioni utilizzate nel regolamento Bruxelles I in maniera autonoma, facendo riferimento principalmente al sistema e alle finalità dello stesso [17]. Fra tali finalità rientrano, come risulta dal considerando 13, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, la tutela del consumatore in quanto parte più debole e giuridicamente meno esperta della sua controparte professionale [18] nonché la riduzione «al minimo [della] possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili» [19].

37. Occorre inoltre rilevare che, sempre secondo la giurisprudenza costante della Corte, sebbene non vi sia alcun dubbio che gli articoli 15, paragrafo 1, lettera c), e 16 del regolamento Bruxelles I sono intesi a tutelare i consumatori, ciò non implica che tale tutela sia assoluta [20]. Pertanto, come rilevato dal Bundesgerichtshof, la natura derogatoria dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), nel sistema del regolamento Bruxelles I osta a che l'obiettivo della tutela del consumatore conduca a un'interpretazione estensiva. Infatti, l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento «costituisce una deroga tanto alla regola generale di competenza giurisdizionale sancita dall'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall'articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio» [21]. Di conseguenza, l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I deve essere interpretato restrittivamente [22].

17 — V., ad esempio, sentenze Pammer e Hotel Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740, punto 55); Mühlleitner (C-190/11, EU:C:2012:542, punto 28), e Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 25).

18 — V., inter alia, sentenze Ilsinger (C-180/06, EU:C:2009:303, punto 41); Mühlleitner (C-190/11, EU:C:2012:542, punto 29), e Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 33).

19 — V. considerando 15 del regolamento Bruxelles I, nonché sentenza Maletic e Maletic (C-478/12, EU:C:2013:735, punto 30).

20 — Sentenza Pammer e Hotel Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740, punto 70).

21 — Sentenze Pammer e Hotel Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740, punto 53); Mühlleitner (C-190/11, EU:C:2012:542, punto 26), e Česká spořitelna, (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 26).

22 — Ibidem. V. anche, in relazione alla Convenzione di Bruxelles, inter alia, sentenze Shearson Lehman Hutton (C-89/91, EU:C:1993:15, punto 16); Benincasa (C-269/95, EU:C:1997:337, punto 13), e Gruber (C-464/01, EU:C:2005:32, punto 32).

38. Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente che accettare l'applicazione della regola del foro dei consumatori di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I in ogni caso e per il solo motivo che un contratto, senza soddisfare di per sé i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, presenta un nesso materiale con un contratto precedente tra le medesime parti, comporterebbe un'interpretazione estensiva di tale disposizione che deve essere respinta, tenuto conto del carattere eccezionale del foro speciale dei consumatori nel sistema generale del regolamento Bruxelles I [23].

39. Tuttavia, per i motivi che illustrerò in prosieguo, ritengo che l'esistenza di un nesso di causalità materiale possa costituire uno degli indizi che consentono al giudice nazionale di stabilire se ci troviamo di fronte a una «attività diretta» verso lo Stato membro del consumatore ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I.

40. A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha dichiarato nella sentenza Emrek che l'esistenza di un nesso di causalità, pur senza costituire una condizione da aggiungere ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I [24], può essere un indizio di un'«attività diretta», al pari dell'avvio di contatti a distanza a seguito dei quali il consumatore assumerà obblighi contrattuali a distanza [25].

41. Tuttavia, tale citazione giurisprudenziale si inquadra nelle specifiche circostanze della causa Emrek, in cui il nesso di causalità sorgeva in un contesto fondamentalmente diverso. In particolare, in detta causa veniva esaminata la funzione del nesso di causalità in quanto condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I, la cui mancanza avrebbe potuto costituire un potenziale ostacolo al riconoscimento del fatto che un'attività fosse «diretta» verso lo Stato membro del consumatore. È in tale contesto che la Corte ha ritenuto che il nesso di causalità, pur non potendo diventare un requisito non scritto per concludere che una determinata attività è diretta verso un determinato Stato membro, può tuttavia costituire un indizio in tal senso.

42. Per contro, nella presente causa ci troviamo in una situazione in cui il nesso di causalità non viene invocato in quanto potenziale ostacolo all'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), bensì in quanto unico elemento idoneo a giustificare la sua applicazione. A tal riguardo, è indiscutibile che, nelle circostanze della causa principale, l'attività professionale diretta dal convenuto, attraverso la sua pubblicità, verso lo Stato in cui è domiciliato il consumatore ricorrente, nonché il contratto concluso in conseguenza della stessa sono elementi legati al contratto di mandato del 2008 da un nesso di causalità quasi meccanico.

43. Orbene, come ha correttamente rilevato il giudice del rinvio, nella fattispecie non si tratta di valutare il nesso di causalità spazio-temporale tra il rapporto di fiducia instauratosi tra le parti della controversia principale nel contesto del loro primo rapporto contrattuale. È vero che, come osservato dal governo italiano, non esiste un rapporto tra contratto principale e contratto accessorio in termini di necessità giuridico-causale. Tuttavia, il nesso di causalità al quale ci riferiamo in questa sede quale

23 — A proposito del requisito secondo cui il contratto tra il consumatore e il professionista deve essere stato effettivamente concluso, la Corte ha parimenti respinto un'interpretazione estensiva, rilevando che detta condizione «non si presta ad un'interpretazione secondo cui detto requisito risulterebbe soddisfatto anche in presenza di una catena di contratti in applicazione della quale taluni diritti e obblighi del professionista in questione sarebbero trasferiti verso il consumatore»; v. sentenza Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, punto 30).

24 — C-218/12, EU:C:2013:666, punto 21.

25 — Ibidem, punto 29. Infatti, come ho già rilevato nelle mie conclusioni relative alla causa Emrek (C-218/12, EU:C:2013:494), «(…) la presenza di un'attività precontrattuale preparatoria, come l'eventuale presenza di un comprovato nesso di causalità, pur non essendo un requisito implicito che si somma a quelli espressamente stabiliti dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, tuttavia agevola notevolmente il lavoro del giudice nazionale al momento di stabilire se un'attività economica sia diretta verso un determinato Stato membro» (paragrafo 31).

indizio dell'«attività diretta» presuppone l'esistenza di un'intensa relazione materiale intrinseca tra rapporti giuridici costituita, nel presente caso, dal fatto che il contratto di mandato è finalizzato precisamente a conseguire il risultato commerciale del primo contratto stipulato tra le medesime parti.

44. Ciononostante, sebbene un nesso di causalità inteso in questi termini possa essere considerato uno degli indizi che consentono di determinare la direzione dell'attività professionale del convenuto, esso non costituisce l'unico elemento che permetta di accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I, e ciò a maggior ragione quando il nesso di causalità è indiretto, come nella controversia principale. Infatti, la conclusione del contratto di mandato non deriva direttamente dall'attività che il professionista convenuto dirige attraverso la sua pubblicità verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, bensì dalle vicende scaturite dai problemi nell'esecuzione di un contratto di compravendita stipulato con un terzo.

45. Pertanto, spetta al giudice nazionale accertare se dal complesso degli elementi di cui dispone si possano desumere altri indizi, oltre al nesso di causalità rilevato, tali da indurre a concludere che ci troviamo effettivamente nel contesto di un'attività diretta dal professionista verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore. Fra tali indizi si possono segnalare, in modo non esaustivo, il grado di collegamento tra le attività svolte dal professionista e quelle dirette dal medesimo verso lo Stato del consumatore attraverso la sua pubblicità o con qualsiasi altro mezzo, il fatto che il professionista fornisca abitualmente i suoi servizi di gestione di affari a clienti domiciliati in un altro Stato membro ai quali fornisce parimenti servizi di intermediazione immobiliare, o che i diversi tipi di servizi vengano prestati nell'ambito della medesima struttura di impresa, di modo che il consumatore non possa ragionevolmente prevedere che i contratti rientrerebbero nella competenza di fori diversi.

46. In tal modo verrebbe assicurato anche il rispetto dell'obiettivo del regolamento Bruxelles I, esplicitato nel suo considerando 11, di garantire la prevedibilità dell'attribuzione della competenza giurisdizionale, rafforzando così la tutela giuridica delle persone stabilite nell'Unione. Inoltre, si permette al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato [26].

47. Ciò detto, ritengo che occorra ancora esaminare un'ulteriore circostanza della presente causa. Infatti, si deve sottolineare che l'ordinanza di rinvio indica espressamente che il sig. Kampik ha «propo[sto] al ricorrente di occuparsi del completamento dell'appartamento», dopodiché il sig. Hobohm e sua moglie si sono recati in Spagna e hanno concluso il contratto di mandato. In mancanza di ulteriori precisazioni al riguardo, spetta comunque al giudice nazionale stabilire se vi sia stata effettivamente un'offerta rivolta dai resistenti al consumatore nella causa principale in relazione al contratto di mandato.

48. Tuttavia, il giudice del rinvio ha sottolineato che non sussiste, in relazione all'attività oggetto del contratto di mandato, nessuno degli indizi essenzialmente connessi con la pubblicità, indicati dalla Corte nella causa Pammer e Hotel Alpenhof [27], né indizi equivalenti.

26 — V., in tal senso, sentenze Hypoteční banka (C-327/10, EU:C:2011:745, punto 44), e eDate Advertising e a. (C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 50).

27 — C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740. Fra tali indizi vengono menzionate la «natura internazionale dell'attività de qua, quali talune attività turistiche, la menzione di recapiti telefonici con indicazione del prefisso internazionale, l'utilizzazione della denominazione di un sito di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito, ad esempio ".de" o, ancora, l'utilizzazione di denominazioni di siti di primo livello neutri quali ".com" o ".eu", l'indicazione di itinerari a partire da uno o più altri Stati membri verso il luogo della prestazione dei servizi nonché la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri diversi, in particolare mediante la presentazione di testimonianze provenienti dai clienti medesimi» (punto 83).

49. Orbene, si deve rilevare che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I non richiede che l'attività del professionista venga diretta verso lo Stato membro del consumatore attraverso la pubblicità [28], bensì fa espressamente riferimento a *qualsiasi mezzo*.

50. Pertanto, occorre rilevare a questo punto che, nella sentenza Pammer e Hotel Alpenhof, la Corte ha indicato quale primo e più ovvio dei criteri che consentono di stabilire se un'attività sia diretta verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore «tutte le espresse manifestazioni di volontà di avviare rapporti commerciali con i consumatori di detto Stato membro» [29].

51. Inoltre, l'articolo 13, primo comma, punto 3, della Convenzione di Bruxelles [30], che occupava la medesima posizione e svolgeva la medesima funzione di tutela del consumatore in quanto parte più debole dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I [31], già prevedeva l'applicabilità della regola del foro dei consumatori in relazione, tra l'altro e con le limitazioni indicate in detta disposizione, ai contratti la cui conclusione sia stata preceduta da una *proposta* specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio. Pertanto, la chiara volontà del legislatore dell'Unione di superare l'ambito di tutela offerto dall'articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione di Bruxelles [32] implica che la nozione di «qualsiasi mezzo» comprenda non solo il mezzo pubblicitario, ma anche il contatto diretto tra il professionista e il consumatore attraverso una proposta [33].

52. A tale proposito, la Corte ha dichiarato, sempre nella causa Pammer e Hotel Alpenhof, che «[i]l testo dell'[articolo] 15, [paragrafo] 1, [lettera] c), dev'essere letto nel senso che comprende e sostituisce le precedenti nozioni di "proposta specifica" e di "pubblicità", ricomprendendo, come emerge dall'utilizzazione dei termini "ogni mezzo", una gamma di attività più ampia» [34].

53. Orbene, ove venga constatata l'esistenza di un'offerta, è chiaro che la stessa costituisce un elemento da cui risulta un'«espressa manifestazione di volontà» del professionista di «dirigere» i suoi servizi verso un consumatore domiciliato in un altro Stato membro, consumatore che è parimenti suo cliente nell'ambito di un precedente rapporto contrattuale rientrante nella sua attività inequivocabilmente diretta verso un altro Stato membro.

28 — In tal senso, Magnus, U., e Mankowski, P., *Brussels I Regulation*, 2nd Revised Edition, Monaco, 2012, pag. 380, nonché Mankowski, P., «Zum Begriff des "Ausrichtens" auf den Wohnsitzstaat des Verbrauchers unter Art. 15 Abs. 1 lit. c EuGVVO», *Verbraucher und Recht*, 2006, pagg. da 289 a 294.

29 — C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740, punto 80.

30 — Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; versione consolidata in GU 1998, C 27, pag. 1).

31 — Sentenze Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 28); Ilsinger (C-180/06, EU:C:2009:303, punto 41); Pammer e Hotel Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740, punto 57), e Mühlleitner (C-190/11, EU:C:2012:542, punto 29).

32 — La Corte ha rilevato che, ove sussista una somiglianza di redazione tra una disposizione della Convenzione di Bruxelles e una disposizione del regolamento Bruxelles I, è importante garantire, conformemente al considerando 19 di quest'ultimo, la continuità dell'interpretazione di tali due testi normativi (sentenza Ilsinger, C-180/06, EU:C:2009:303, punto 58). Nonostante le notevoli differenze di redazione tra l'articolo 15 del regolamento e l'articolo 13 della Convenzione di Bruxelles, va rilevato che tanto la giurisprudenza quanto i lavori preparatori sottolineano che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I ha un contenuto più ampio e generale di quello dell'articolo 13, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, «affinché sia assicurata una migliore tutela dei consumatori in considerazione dei nuovi mezzi di comunicazione e dello sviluppo del commercio elettronico». A tale proposito v., ad esempio, sentenze Ilsinger (C-180/06, EU:C:2009:303, punto 50); Pammer e Hotel Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740, punto 59), e Mühlleitner (C-190/11, EU:C:2012:542, punto 38). V. anche il punto 4.2 della proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, COM(1998) 348 def. (GU 1999, C 376 E, pag. 1).

33 — V., in tal senso, Magnus e Mankowski, op. cit. pag. 380. La nozione di «proposta specifica» di cui alla Convenzione di Bruxelles fa riferimento alle «proposte commerciali presentate individualmente al consumatore, in particolare con l'intervento di un agente o di un venditore porta a porta»; v. sentenza Gabriel (C-96/00, EU:C:2002:436, punto 44).

34 — Sentenza Pammer e Hotel Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740, punto 61).

54. In conclusione, sulla base delle suesposte considerazioni, ritengo che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), seconda alternativa, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, seconda alternativa, del regolamento Bruxelles I, debba essere interpretato nel senso che, nelle particolari circostanze della controversia principale, l'esistenza di un contratto precedente tra le medesime parti con il quale sussiste un nesso di causalità materiale può costituire un indizio del fatto che l'attività del professionista è «diretta» verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, circostanza che deve essere valutata alla luce di tutti gli elementi di cui dispone il giudice nazionale.

55. Inoltre, qualora il giudice nazionale accerti che vi è stata un'offerta del professionista al consumatore, si deve ritenere che tale proposta rientri nella nozione di «qualsiasi mezzo» con cui un professionista può dirigere la sua attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha il proprio domicilio.

V – **Conclusione**

56. Alla luce dei suesposti argomenti, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Bundesgerichtshof nei seguenti termini:

«L'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), seconda alternativa, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, seconda alternativa, del regolamento Bruxelles I, deve essere interpretato nel senso che, nelle particolari circostanze della controversia principale, l'esistenza di un contratto precedente tra le medesime parti con il quale sussiste un nesso di causalità materiale può costituire un indizio del fatto che l'attività del professionista è "diretta" verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, circostanza che deve essere valutata alla luce di tutti gli elementi di cui dispone il giudice nazionale.

Inoltre, qualora il giudice nazionale accerti che vi è stata un'offerta del professionista al consumatore, si deve ritenere che tale proposta rientri nella nozione di "qualsiasi mezzo" con cui un professionista può dirigere la sua attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha il proprio domicilio».